

COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO
REGOLAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

(Approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 22-12-2015)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Sede delle adunanze

TITOLO II - IL PRESIDENTE

Art. 3 - Compiti e poteri del presidente

TITOLO III - I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4 - Entrata in carica e cessazione
Art. 5 - Consiglieri: diritti e poteri
Art. 6 - Presentazioni di proposte al consiglio comunale
Art. 7 - Interrogazioni
Art. 8 - Informazione
Art. 9 - Partecipazione alle adunanze
Art. 10 - Obbligo di astensione
Art. 11 - Responsabilità personale
Art. 12 - Designazioni di consiglieri comunali

TITOLO IV - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 - Costituzione

TITOLO V - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Avviso di convocazione
Art. 15 - Sedute di seconda convocazione
Art. 16 - Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti
Art. 17 - Numero legale
Art. 18 - Verifica del numero legale

- Art. 19 - Seduta deserta per mancanza del numero legale
- Art. 20 - Partecipazione dell'assessore non consigliere
- Art. 21 - Pubblicità delle sedute
- Art. 22 - Sedute aperte
- Art. 23 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 24 - Comportamento del pubblico

TITOLO VI - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

- Art. 25 - Apertura della seduta
- Art. 26 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 27 - Ordine di trattazione degli argomenti
- Art. 28 - Relazione sulle proposte
- Art. 29 - Disciplina della votazione
- Art. 30 - Emendamenti
- Art. 31 - Interventi di soggetti non consiglieri
- Art. 32 - Termine dell'adunanza

TITOLO VII - VOTAZIONI

- Art. 33 - Modalità generali
- Art. 34 - Votazione palese
- Art. 35 - Votazione segreta
- Art. 36 - Esito delle votazioni

TITOLO VIII - IL SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 37 - Partecipazione del segretario comunale
- Art. 38 - Verbali delle sedute
- Art. 39 - Verbale deliberazioni

TITOLO IX - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- Art. 40 - Costituzione e composizione
- Art. 41 - Presidenza e convocazione delle commissioni
- Art. 42 - Funzionamento delle commissioni
- Art. 43 - Commissioni d'indagine

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 44 - Entrata in vigore
- Art. 45 - Diffusione

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalle leggi, dallo statuto e dal presente regolamento. Se, nel corso delle sedute, si presentano situazioni che non sono disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo ed il segretario comunale.
2. L'applicazione delle disposizioni regolamentari è affidata al sindaco, in qualità di presidente del consiglio comunale.

Art. 2 - Sede delle adunanze

1. Le sedute del consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale o negli stabili di proprietà comunale, in apposita sala.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.
3. In occasione di ceremonie o di rilevanti motivi d'interesse della comunità, il consiglio comunale può essere tenuto in seduta cosiddetta "aperta". In tale seduta possono prendere la parola, oltre ai consiglieri, i cittadini e tutte le personalità invitate e coinvolte o interessate ai temi in discussione con le modalità indicate all'art. 22.
4. La conferenza dei capi gruppo consiliari può comunque determinare ulteriori modalità operative e procedure per lo svolgimento delle sedute ed il presidente del consiglio le rende note all'apertura della seduta stessa.
5. Il sindaco può stabilire che la seduta del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalle sedi comunali sopra indicate, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità delle sedi stesse o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio nei luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
6. Nell'avviso di convocazione deve essere sempre indicata la sede dove si svolge la seduta del consiglio comunale.

TITOLO II - IL PRESIDENTE

Art. 3 - Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.
2. Il presidente provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, dirige e modera la discussione sugli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.
3. In particolare:

- concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato;
 - ha facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.
4. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.
 5. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
 6. In ogni caso durante gli interventi non deve essere lesa la dignità dei consiglieri, gruppi consiliari o terzi. In caso contrario il sindaco, anche su invito dei consiglieri comunali è tenuto a richiamare o far allontanare dall'aula chi non si attiene a tale invito.

Titolo III - I CONSIGLIERI

Art. 4 - Entrata in carica e cessazione

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolati dalla legge.
2. All'inizio del mandato amministrativo ogni consigliere, qualora lo ritenga utile, comunica all'ufficio segreteria il proprio indirizzo di posta elettronica che verrà utilizzato per le comunicazioni al e dal comune.
3. Il consigliere che intende utilizzare tale modalità deve rilasciare apposito modello con la prevista manleva del Comune in caso di mancata ricezione.

Art. 5 - Consiglieri: diritti e poteri

1. I consiglieri, secondo le modalità previste dallo statuto e dal presente regolamento, hanno diritto di:
 - presentare al consiglio comunale proposte di deliberazioni relative ad oggetti di competenza del consiglio stesso;
 - richiedere la convocazione del consiglio comunale nei termini previsti dalla normativa;
 - partecipare alle sedute del consiglio, prendere la parola, presentare interrogazioni, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - far parte delle commissioni consiliari e assistere alle sedute delle commissioni di cui non sono componenti.

Art. 6 - Presentazioni di proposte al consiglio comunale

1. Ciascun consigliere ha diritto di presentare al consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del consiglio stesso, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altro organo in base alla legge.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto e proveniente dal consigliere proponente, è inviata al sindaco anche per posta elettronica.

3. Il Sindaco invia la proposta di delibera con eventuali relativi allegati al segretario comunale che provvede all'acquisizione dei pareri prescritti dalla legge e di eventuali coperture finanziarie.
4. La proposta di deliberazione è iscritta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale utile.
5. Nel caso in cui la proposta di delibera risulti estranea alle competenze del consiglio comunale, sarà lo stesso consiglio ad esprimersi in merito all'ammissibilità della proposta sentito il parere del segretario comunale.

Art.7 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al sindaco per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o s'intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo, al fine di conoscere gli intendimenti della giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso l'ufficio segreteria o inviato per posta elettronica.
2. I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in consiglio e/o per iscritto.
3. Le interrogazioni con risposta in consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente il sindaco o l'assessore, di norma all'inizio d'ogni seduta, alla presenza dell'interrogante.
5. Nel caso in cui l'interrogante non è presente quando il sindaco o l'assessore intende rispondere, all'interrogazione è data risposta scritta.
6. La risposta ad un'interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.
7. Il consigliere interrogante può replicare per dichiarare se è soddisfatto o meno. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti.
8. Nessun consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante.
9. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, i consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il presidente o l'assessore competente per materia, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il presidente assicura il consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro dieci giorni successivi alla seduta per iscritto.

Art. 8 - Informazione

1. Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del comune ogni notizia e informazione utile all'espletamento del proprio mandato entro dieci giorni liberi dalla richiesta.
2. Il consigliere è tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e l'uso delle predette informazioni è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.
3. L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
4. Per esercitare il diritto in questione ogni consigliere può rivolgersi all'ufficio segreteria o richiedere le informazioni al responsabile del procedimento d'ogni ufficio.
5. Il rilascio di copie d'atti e documenti avviene in seguito alla richiesta presentata all'ufficio segreteria anche tramite utilizzo di posta elettronica.
6. Il rilascio di copie avviene entro i dieci giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti d'atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta è precisato il maggior termine per il rilascio dei documenti e l'accesso ai dati contenuti.

7. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere. Tali copie possono essere inviate anche tramite posta elettronica o altro strumento ritenuto idoneo in formato utile alla lettura del documento.

Art. 9 - Partecipazione alle adunanze

1. In caso d'assenza di un consigliere alle adunanze del consiglio la relativa giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, anche tramite posta elettronica, inviata al presidente e al segretario comunale che ne danno notizia al consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche dal capo gruppo del gruppo al quale appartiene il consigliere assente.
2. I consiglieri comunali possono presentare la giustificazione per il mancato intervento alle sedute anche successivamente ad esse, sempre prima però che il consiglio deliberi sulla loro decadenza, pronunciata la quale nessuna ulteriore giustificazione è più ammessa.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il segretario comunale perché ne sia presa nota a verbale.

Art. 10 - Obbligo d'astensione

1. Nell'ipotesi in cui un argomento messo all'ordine del giorno del consiglio investa un interesse proprio o di parenti o d'affini entro il quarto grado di un consigliere, egli deve astenersi dal prendere parte sia alla discussione sia alla votazione. In tal caso il consigliere non si computa tra gli astenuti ma tra gli assenti.
2. I consiglieri obbligati ad astenersi informano il segretario comunale che ne dà atto a verbale.

Art. 11 - Responsabilità personale

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi.
2. Il consigliere assente dall'adunanza è esente da responsabilità.
3. E' ugualmente esente da responsabilità conseguenti all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che esprime voto contrario o che si astiene in maniera motivata.

Art. 12 - Designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi deve essere sempre designato dal consiglio salvo diverse disposizioni di legge.
2. Quando è stabilito che la nomina avvenga per elezione da parte del consiglio comunale, la stessa è effettuata in seduta pubblica, con voto espresso in modo segreto.

TITOLO IV - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 13 - Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve dare comunicazione al sindaco.
3. I singoli gruppi devono comunicare per scritto al sindaco il nome del proprio capogruppo entro dieci giorni dalla prima riunione del consiglio neo eletto.
Con la stessa procedura si devono segnalare le successive variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni è considerato capogruppo il consigliere candidato sindaco nella lista d'appartenenza.

TITOLO V - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 14 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco a mezzo di avviso scritto contenente l'indicazione dell'ora, del giorno e del luogo della seduta, dell'elenco chiaro e completo degli argomenti all'ordine del giorno e di un'avvertenza apposita qualora si tratti di convocazione d'urgenza.
2. L'avviso di convocazione deve essere consegnato al domicilio del consigliere con le seguenti modalità:
 - almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione quando si tratta di sessione ordinaria che si svolge dal primo gennaio al trenta giugno e dal primo settembre al trentun dicembre di ciascun anno;
 - almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per la riunione quando si tratta di sessioni straordinarie da tenersi dietro iniziativa del sindaco o su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica purché l'oggetto sia di competenza del consiglio;
 - almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione per le convocazioni d'urgenza da tenersi quando sussistono comprovati motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza;
 - almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione per le sedute di seconda convocazione.

L'avviso di convocazione può essere diramato tramite posta elettronica, previa apposita richiesta scritta dell'interessato.

3. Le dichiarazioni di avvenuta consegna contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora della consegna e la firma del ricevente sono rimesse alla segreteria comunale per essere conservate, unitamente alle conferme di avvenuta ricezione delle mail, agli atti della seduta consiliare.

4. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune con lettera indirizzata al segretario comunale; al domicilio del designato devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
5. I consiglieri di cui al comma precedente possono eleggere come domicilio la sede comunale e per essa la segreteria, che sarà altresì designata d'ufficio come domicilio di quei consiglieri residenti fuori comune che non provvedano alla designazione del domiciliatario nel comune.
6. Ai consiglieri che non risiedono nel comune sarà inviato comunque avviso telegrafico contenente l'indicazione dell'ora e del giorno, in caso di convocazione d'urgenza; analogo avviso sarà inviato per tutte le convocazioni, anche per quelle non urgenti, ai consiglieri che hanno eletto la sede comunale come domicilio.
7. Per l'aggiunta di argomenti urgenti all'ordine del giorno dopo la consegna degli avvisi di convocazione delle sedute occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattrore prima della riunione.
8. Contestualmente alla consegna ai consiglieri dell'avviso di convocazione, una copia dello stesso è pubblicata all'albo del comune e nei punti stabiliti per le pubbliche affissioni per rimanervi esposta fino al termine della seduta.

Art. 15 - Sedute di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che:
 - si svolge in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale;
 - si svolge, per ogni argomento rimasto da trattare in seguito ad una riunione iniziata ed interrotta nel suo corso per essere venuto a mancare il numero minimo obbligatorio dei presenti.
- Non si considera seduta di seconda convocazione:
 - quella che si svolge in caso di argomenti volontariamente rinviati dal consiglio comunale;
 - quella seduta che segue ad un'altra, volontariamente interrotta, per qualsiasi motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti.
2. La convocazione del consiglio per le sedute di seconda convocazione è fissata dal sindaco.
Nel caso in cui l'avviso per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, è obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri che risultavano assenti alla prima convocazione o che risultavano assenti al momento in cui tale seduta venne dichiarata deserta.
Tali avvisi devono essere recapitati almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
3. In seconda convocazione non possono essere prese deliberazioni su materie per le quali la legge richiede la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione di una speciale maggioranza.
4. Trascorsi trenta minuti dall'ora fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, essa viene dichiarata deserta, dando atto di ciò a verbale, con la precisazione di quali sono i consiglieri presenti.

Art. 16 - Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti

1. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale è stabilito dal sindaco al quale spetta di rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni. In esso le interrogazioni vanno inserite nell'ordine cronologico di loro presentazione.
2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del consiglio comunale.
Gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta devono essere messi a disposizione dei consiglieri con le seguenti modalità:
 - almeno cinque giorni liberi prima della seduta quando si tratta di seduta ordinaria;
 - almeno tre giorni liberi prima della seduta quando si tratta di seduta straordinaria;
 - almeno ventiquattrre prima della seduta quando si tratta di seduta urgente.
3. Gli atti concernenti argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno due giorni liberi prima della seduta.
4. Gli atti riguardanti gli argomenti devono essere depositati presso l'ufficio segreteria od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione e sono consultabili negli orari di servizio.

Art. 17 - Numero legale

1. Il consiglio comunale, nella seduta di prima convocazione, delibera con la presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati al comune.
2. Il consiglio comunale, nella seduta di seconda convocazione, delibera con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
 - coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 18 - Verifica del numero legale

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal segretario comunale per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Il presidente non è obbligato a verificare se vi è il numero legale per deliberare, se non quando ciò è richiesto da un consigliere.
3. Per verificare se il consiglio vi è il numero legale, il presidente dispone l'appello.
4. Se, nel corso della seduta, viene a mancare il numero legale, il presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art. 19 - Seduta deserta per mancanza del numero legale

1. Dorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, per i consigli comunali di prima convocazione, senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il presidente dichiara deserta la seduta e rinvia gli oggetti posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza.

2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si indicano i nomi degli intervenuti e si fa inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

Art. 20 - Partecipazione dell'assessore non consigliere

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento su ogni punto iscritto all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione del numero legale e dell'esito delle votazioni.

Art. 21 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono normalmente pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio comunale, su proposta motivata di almeno tre consiglieri, può deliberare il passaggio in seduta non pubblica per continuare il dibattito. Il presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.
3. Durante le sedute non pubbliche restano in aula solo i componenti del consiglio comunale, gli assessori esterni ed il segretario comunale, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
4. In tali casi è resa pubblica la decisione finale e il resoconto del dibattito non viene pubblicato.

Art. 22 - Sedute aperte

1. Quando si verificano motivi di particolare e rilevante interesse per la comunità il presidente, sentita la conferenza dei capi gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi.
2. Tali sedute hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono partecipare tutti i cittadini singoli o in rappresentanza di enti, associazioni o gruppi, portatori di interessi particolari o diffusi.
3. Possono altresì essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, d'altri comuni, di altri enti, degli organismi di partecipazione popolare, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. Durante tali sedute i rappresentanti di enti, associazioni o gruppi e i singoli cittadini che desiderano parlare su un oggetto posto all'ordine del giorno devono farne richiesta al presidente. Il presidente concede la parola con precedenza ai rappresentanti di enti, associazioni o gruppi. Gli interventi sulla discussione devono essere pertinenti agli argomenti posti all'ordine del giorno e devono essere contenuti nel tempo di cinque minuti. In tali sedute il presidente può disporre diversamente a seconda delle necessità del momento.

Art. 23 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione.

Art. 24 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle sedute del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli appartenenti al servizio di polizia locale.
4. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
5. Quando il pubblico non si attiene alle disposizioni di cui al primo comma, il presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

TITOLO VI - SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 25 - Apertura della seduta

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti è effettuata dal presidente.
2. Il presidente, dopo l'appello iniziale, dichiara aperta la seduta.

Art. 26 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Le comunicazioni sono inserite all'ordine del giorno.
2. In caso di comunicazioni motivate ed urgenti, che non sia stato possibile inserire all'ordine del giorno poiché sopravvenute, il presidente può procedere comunque alla comunicazione delle stesse.

3. Dopo l'intervento del presidente, un consigliere per ciascun gruppo può intervenire sugli argomenti di cui al precedente comma.
4. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del presidente e dei consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore ai cinque minuti complessivi per ogni argomento trattato.

Art. 27 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, qualora nessuno dei membri del consiglio si opponga. Nel caso d'opposizioni, decide il consiglio, previa eventuale discussione contenuta in un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Il consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.

Art. 28 - Relazione sulle proposte

1. La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco, da un componente della giunta o da un consigliere. Relatori delle proposte effettuate dai consiglieri sono i proponenti stessi. La relazione introduttiva non può eccedere i quindici minuti salvo che il presidente non ne elevi la durata in casi di particolare importanza.
2. Conclusa la relazione introduttiva, il presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri consiglieri. Se nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

Art. 29 - Disciplina della votazione

1. I consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Ogni consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questione di particolare rilevanza, stabilite dal presidente.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti.
4. In occasione della trattazione d'oggetti di particolare rilevanza il presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo siano elevati.
5. Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il presidente può togliere la parola al consigliere.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
7. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capo gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 30 - Emendamenti

1. Prima che s'inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti.

2. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
3. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.
4. I provvedimenti per i quali sono stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
5. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il segretario comunale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei responsabili.
6. L'approvazione di un emendamento che implica un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessità di acquisire agli atti, prima della votazione, l'attestazione della relativa copertura finanziaria richiesta dalla legge.

Art. 31 - Interventi di soggetti non consiglieri

1. Il presidente, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare i responsabili dei settori comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Qualora tra il pubblico siano individuate persone che possano essere in grado di fornire chiarimenti o ulteriori informazioni sull'argomento in discussione, il presidente o almeno quattro consiglieri possono proporre che partecipino alla discussione; il consiglio comunale decide sulla richiesta con votazione palese.

Art. 32 - Termine dell'adunanza

1. All'inizio della seduta o durante la stessa il consiglio comunale può decidere l'ora entro la quale concludere la riunione.
2. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa la seduta.
3. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il presidente dichiara terminata la seduta.
4. Prima di sciogliere la seduta il presidente comunica, eventualmente, il giorno e l'ora della prossima seduta per la trattazione degli argomenti dell'ordine del giorno rimasti in sospeso. Detta comunicazione costituisce a tutti gli effetti avviso di convocazione per i consiglieri presenti.

TITOLO VII - VOTAZIONI

Art. 33 - Modalità generali

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo statuto.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Quando il numero dei votanti è dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
4. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità si procede al ballottaggio.
5. Nel ballottaggio è nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
6. In caso di parità nel ballottaggio s'intende eletto il più anziano d'età.
7. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di fare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
8. Per determinare la maggioranza dei votanti non si contano:
 - i consiglieri che si astengono o che dichiarano di non partecipare al voto;
 - i consiglieri che escono dalla sala consiliare prima della votazione.

Art. 34 - Votazione palese

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il presidente oppure lo richiedano almeno tre consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalità.
3. Per questa votazione il presidente indica il significato del sì e del no; il segretario comunale fa l'appello, annota i voti e il presidente proclama il risultato.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova qualora un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e comunque prima che si passi ad altro argomento.
5. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente.

Art. 35 - Votazione segreta

1. La votazione è segreta nel caso di designazione e revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La votazione può essere segreta per decisione del presidente o per richiesta di almeno tre consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
3. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per mezzo di schede predisposte dall'ufficio.
4. In caso di votazione segreta, il presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori. Essi assistono il presidente nella verifica della validità delle schede, nello spoglio delle stesse e nel conteggio dei voti.

5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
6. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non sono precise espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, risultando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 36 - Esito delle votazioni

1. Terminate le votazioni, il presidente ne proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il consiglio seduta stante. Il presidente può concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad altro per opporvisi per non più di cinque minuti ciascuno.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata può essere riproposta al consiglio solo in una seduta successiva.

TITOLO VIII - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 37 - Partecipazione del segretario

1. Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale o il vice-segretario. Su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del presidente, può intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai responsabili di settore.

Art. 38 - Verbali delle sedute

1. Il verbale delle sedute è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal consiglio comunale. Alla sua redazione provvede il segretario comunale. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma non pubblica e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che sono fatti dai consiglieri nel corso della discussione sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza e completezza possibili, i concetti espressi da ciascun consigliere. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al segretario. Nel caso di brevi dichiarazioni o di dichiarazioni ritenute concordemente dai consiglieri di particolare rilevanza, le stesse possono essere dettate al segretario comunale per la loro integrale iscrizione a verbale.

4. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non devono essere riportate a verbale ed il segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il consigliere che si ritenga offeso ne fa richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
5. Il verbale della seduta non pubblica è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si devono esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 39 - Verbali delle deliberazioni

1. I verbali sono inviati tramite posta elettronica ai capigruppo consiliari in concomitanza con la pubblicazione all'albo e si intendono definitivi se, nei quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio elettronico, nessun consigliere solleva obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse decide il consiglio a maggioranza dei consiglieri che risultavano presenti alla seduta cui si riferisce il verbale.
2. Il segretario comunale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.
3. Delle proposte di rettifica approvate si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce al verbale della seduta cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.
4. Le delibere consiliari devono essere pubblicate sul sito istituzionale per costituire l'archivio delle stesse.

TITOLO IX - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 40 - Costituzione e composizione

4. Il consiglio comunale, per agevolare e snellire i propri lavori, può avvalersi delle seguenti commissioni permanenti:
 - commissione bilancio (bilancio, programmazione, tributi, patrimonio);
 - commissione territorio (programmazione ed assetto del territorio, tutela ambientale);
 - commissione servizi alla persona (servizi sociali, tempo libero sport e scuola).
5. Nelle commissioni è assicurata la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi presenti in consiglio, mediante l'adozione del voto plurimo.
6. Ciascuna commissione è composta da un consigliere per ogni gruppo consiliare e dal sindaco o suo delegato.
7. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare d'appartenenza designa, tramite il suo capo gruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale provvede alla sostituzione.
8. Nel caso d'impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro consigliere del suo gruppo. Il capo gruppo informa il presidente della commissione.
9. La partecipazione a tali commissioni non prevede il diritto a percepire alcuna forma d'indennizzo né gettoni di presenza.
10. All'inizio del proprio mandato il consiglio comunale nomina i componenti delle predette commissioni.

Art. 41 - Presidenza e convocazione delle commissioni

1. La presidenza di dette commissioni è attribuita al sindaco o a un suo delegato.
2. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno d'argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
3. La convocazione è disposta a cura del presidente, con avviso scritto, o tramite posta elettronica, previa apposita richiesta scritta dell'interessato, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitare ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno cinque giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Entro lo stesso termine la convocazione è inviata al sindaco.
Nei casi d'urgenza il preavviso per la convocazione può essere di soli due giorni liberi.

Art. 42 - Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti compreso il sindaco o il suo delegato.

2. Gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale, a disposizione dei membri della commissione, contestualmente all'invio della convocazione della stessa.
3. Dei lavori della commissione è redatto verbale sommario a cura di un componente della commissione stessa individuato dal presidente della commissione.

Art. 43 - Commissioni d'indagine

1. Dietro proposta del sindaco, o su richiesta sottoscritta anche da un solo consigliere od a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal revisore dei conti, il consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, commissioni speciali di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri, costituisce la commissione, ne definisce l'oggetto, l'ambito dell'indagine ed il termine entro il quale occorre riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte un consigliere per ogni gruppo di minoranza, la maggioranza è rappresentata in numero pari al totale dei consiglieri di minoranza più uno. La presidenza di dette commissioni è attribuita a uno dei consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione. I presidenti di tali commissioni sono eletti dai membri delle commissioni stesse, ciascuno dei quali dispone di un voto.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del presidente, il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può procedere all'audizione di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti ed organismi, nonché di persone estranee all'amministrazione ma che siano informate sui fatti oggetto dell'indagine. I risultati dei lavori restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione della commissione. I componenti della commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della commissione è effettuata dal consigliere più giovane per età.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma. Nel caso in cui la commissione non pervenga ad un'unica relazione, è data facoltà a coloro che dissentono di presentarne al consiglio una propria.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione o delle eventuali relazioni della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che essa dovrà adottare.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali sono consegnati dal presidente al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale

Art. 45 - Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata ai consiglieri neo - eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.